

# Errata applicazione regime forfetario: il sostituto d'imposta non è responsabile

di [Fabio Balestra](#)

Publicato il 22 Marzo 2023

L'Agenzia delle entrate interviene per chiarire quali **responsabilità** esistono e quali sono le **modalità di correzione** da adottare nel caso di **mancata applicazione di IVA e soprattutto di ritenute da parte del contribuente** che ha emesso per errore fatture in regime di favore pur **non avendone i requisiti**.

## Cenni al regime forfetario

La Legge n. 190/2014 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di minori dimensioni.

Tale regime agevolativo rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché risultino in possesso dei requisiti previsti dal legislatore e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.

In particolare, gli operatori interessati già in attività sono individuati in coloro che hanno conseguito ricavi, ovvero compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (per effetto dell'innalzamento voluto dalla L. n. 197/2022).

La Legge n. 190/2014 all'articolo 1 commi da a 54 a 89, afferma che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni **applicano il regime forfetario se:**

- nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a euro 65.000 euro (innalzato a 85.000 euro dalla Legge di Bilancio 2023)**;



- **non esercitino la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro** con i quali sono **in corso rapporti** di lavoro o erano **intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- nell'anno precedente non hanno percepito **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, **eccedenti l'importo di 30.000 euro**;
- **non partecipino contemporaneamente** ad associazioni, **società di persone**, imprese familiari di cui all'art. 5 TUIR o **non controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- nell'anno precedente non abbiano sost

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento